

LA FORZA IMMAGINANTE DEL DIRITTO PENALE (*)

di Michele Papa

SOMMARIO: 1. Saluti e ringraziamenti. – 2. La scelta dell’argomento di cui parlare. – 3. Il tipo penale: una norma penale che narra prima di ordinare. – 4. La parte speciale del diritto penale come letteratura epica. – 5. Le funzioni del tipo penale. – 6. La crisi del tipo penale. – 7. Quali sono le possibili soluzioni per il rinnovamento e la rinascita del tipo penale? – 7.1. Prima via: la discontinuità con la tradizione iconografica. – 7.2. Seconda via: la ricerca di nuove forme di visualizzazione. – 7.3. Terza via: la ricostruzione metaforica del tipo.

1. Saluti e ringraziamenti.

Signor Rettore, Signor Vice-Rettore, cari colleghi,
è per me un vero onore ricevere un dottorato *honoris causa* da parte di un’istituzione accademica così prestigiosa come l’Università di Buenos Aires. [...]¹.

2. La scelta dell’argomento di cui parlare.

Per molto tempo mi sono chiesto quale sarebbe stato il tema più adatto da trattare oggi. Tutto il diritto è in crisi e, con esso, il diritto penale. Ma, come scrive Tolstoj nel celebre incipit di *Anna Karenina*: “Tutte le famiglie felici si somigliano fra loro; ogni famiglia infelice, invece, è infelice a modo suo”.

(*)L’originale di questo saggio, in lingua spagnola, è in corso di pubblicazione in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*. Si tratta della *lectio magistralis* pronunciata a Buenos Aires il 22 novembre 2024, nel corso della cerimonia in cui l’A. ha ricevuto, da parte della Università di Buenos Aires (UBA), il titolo di *Doctor Honoris Causa*. Nella cerimonia, il prof. Carlos Mahiques, già Profesor Titular Ordinario de Derecho Penal, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina e giudice della Cámara Federal de Casación Penal, ha pronunciato la *laudatio* qui contestualmente pubblicata.

Il testo della *lectio* è analogo, con i debiti cambiamenti nell’incipit, a quello pronunciato dal prof. Papa qualche giorno dopo, il 25 novembre, nella cerimonia con cui gli è stato conferito il titolo di “Ospite d’Onore” (*Huésped de Honor*) da parte della Università di Mendoza, sempre in Argentina. In occasione di tale atto accademico, la *laudatio* è stata pronunciata dal prof. Ignacio Perez Curci, professore di diritto penale presso quella università e giudice della Cámara Federal de Mendoza.

¹ Si omette il seguito dei saluti e ringraziamenti. In proposito si rimanda alla versione integrale in lingua spagnola, di prossima pubblicazione in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*.

Vorrei dunque parlarvi di una particolare “infelicità” del diritto penale contemporaneo, un’infelicità davvero tipica, che ne segna la storia rispetto a tutte le altre “famiglie giuridiche”. Non è, sia chiaro, l’unica o la più importante infelicità del diritto penale: la sanzione penale e la detenzione sono di per sé un abisso di infelicità.

Il tema di cui parlerò oggi si distingue non solo perché è stato meno esplorato, ma anche perché racconta una forma di infelicità che per la quale c’è rimedio. L’argomento su cui mi soffermerò è quello della fattispecie incriminatrice: il “tipo” penale, come si dice tra i giuristi di lingua spagnola. Parlerò del suo stile narrativo, delle sue funzioni, della crisi che sta attraversando e, infine, delle possibilità di una sua rinascita. Nell’auspicio che, una volta rinnovatasi, la fattispecie incriminatrice possa continuare ad essere la modalità espressiva fondamentale degli imperativi di condotta sanzionati con pena criminale.

3. Il tipo penale: una norma penale che narra prima di ordinare.

Vorrei iniziare da una constatazione semplice. Il diritto penale è fatto di parole, a cominciare da quelle che riempiono i codici. Tuttavia, queste parole non vivono isolate, come voci di un dizionario: come tutti sappiamo, fanno parte di una rete, di un testo.

Questo testo ha una funzione prescrittiva: ci dice, sotto minaccia di sanzione, che cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Tuttavia, si tratta di un testo prescrittivo molto particolare, perché, a ben vedere, comanda senza formulare ordini in modo diretto: non dice letteralmente “non uccidere” o “non rubare”. Nella sua “parte speciale”, il diritto penale non esprime ordini secchi, comandi perentori come quelli del capitano di una nave durante una tempesta.

Quando esprime i suoi precetti, il diritto penale “parla” o, meglio, narra, racconta.

La fattispecie incriminatrice contiene un piccolo racconto, una piccola storia. Non si tratta tuttavia di una piccola storia a scopo moralistico come quelle di Esopo o Fedro. Raccontate nella fattispecie, ci sono fulminanti visioni profetiche: c’è una sorta di “apocalisse” (in senso etimologico: rivelazione) di qualcosa che accadrà. Non si sa quando né dove, ma “non sapendo l’ora, siate pronti!”: poiché, nel momento in cui la profezia si compirà, cioè quando la piccola storia narrata diventerà realtà, bisognerà trarre le conseguenze e punire chi l’ha realizzata.

Leggiamo alcune di queste piccole storie profetiche:

Leggiamo, ad esempio, la storia del Furto, espressa con efficacia dal Codice penale spagnolo all’art. 234: *“Colui che, con animo di lucro, si impossesserà di cose mobili altrui senza il consenso del proprietario”*.

O quella della Rapina, che secondo il Codice penale argentino (art. 164) ha come protagonista chi *“si impossessa indebitamente di una cosa mobile, in tutto o in parte altrui, con violenza sulle cose o sulle persone, sia che la violenza avvenga prima della rapina per facilitarla, durante il suo compimento o dopo averla commessa, per procurarsi l’impunità”*.

Leggiamo ciò che racconta l’art. 150 del Codice penale argentino con riguardo alla Violazione di domicilio, dove vediamo in azione *“chi entri in un’abitazione o luogo di*

attività commerciale altrui, nelle sue pertinenze o in locali abitati da altri, contro la volontà espressa o presunta di chi ha il diritto di escluderlo".

4. La parte speciale del diritto penale come letteratura epica.

La parte speciale del diritto penale racconta, come dicevamo, moltissime "piccole storie". I brevi racconti profetici contenuti nelle singole fattispecie incriminatrici costituiscono una sorta di letteratura epica in miniatura, un'epica in versione *bonsai*.

In questa epica, è la narrazione di ciascuna piccola storia a esprimere il contenuto normativo. Ma ogni piccola storia va considerata nel suo intero, nel suo complesso. Come in un romanzo o in un film, ma a maggior ragione quando il testo è una miniatura, il significato di ciò che si racconta si coglie leggendo la trama per intero, apprezzando, con autentico approccio olistico, la sua continuità rappresentativa e il significato globalmente espresso. Il significato non si ricava dalla somma delle singole parole, così come non si comprende un film considerando fotogrammi isolati.

La narrazione, presa nella sua interezza, definisce ciò che i penalisti chiamano "tipo", ossia il paradigma dell'ingiusto o dell'illecito che descrive la condotta vietata. Il "tipo", (in italiano "fattispecie", in tedesco "*Tatbestand*"), descritto dalla norma incriminatrice, è il veicolo comunicativo attraverso cui cittadini e giudici comprendono in che cosa consista il reato.

Il tipo penale è uno strumento di conoscenza e comunicazione che potremmo chiamare "*gestaltico*". Tale conoscenza di un "tutto", diverso dalla somma delle parti, si realizza grazie alla "*specialità*" della descrizione, cioè alla sua capacità di generare, tramite il linguaggio, un'"*idea*", un'immagine mentale di ciò che è vietato.

Descrivendo il "tipo", la fattispecie incriminatrice, la prosa del diritto penale ricorre molto spesso alla figura retorica dell'"ipotiposi", il cui scopo è "mettere sotto gli occhi" del lettore ciò che si descrive. Il tipo attiva l'immaginazione di chi legge: la descrizione normativa contenuta nella fattispecie produce, attraverso il linguaggio, un'immagine, una forma, una "*species*": rappresenta, cioè un modo peculiare in cui si manifesta l'ingiusto. Ordina dunque, e lo fa proiettando sullo schermo della nostra mente un'icona del fatto ingiusto che si intende proibire.

È peraltro interessante notare come l'immagine prodotta dal linguaggio legislativo non sia statica, ma dinamica. È una rappresentazione cinetica: la narrazione descrive un'"azione drammatica", producendo una sorta di "visualizzazione cinematografica" della condotta vietata.

La possibilità di trasformare, grazie all'ipotiposi, il linguaggio normativo penale in linguaggio visuale capace di mettere il fatto vietato sotto gli occhi di chi legge rappresenta una delle caratteristiche particolari del diritto penale. Sarebbe difficile immaginare la stessa operazione per esprimere nozioni di altri settori del diritto. Basti pensare a quanto sarebbe arduo descrivere in termini "pittorici" agli elementi essenziali di un contratto, le condizioni di validità di un testamento o la normativa sull'acquisto di azioni nelle società commerciali.

Sarebbe molto interessante soffermarsi sulle diverse opzioni stilistiche di cui il legislatore penale dispone quando fa “letterato”, scrivendo la sceneggiatura dell’ingiusto richiesta da ciascuna fattispecie incriminatrice. Purtroppo, non abbiamo il tempo necessario per affrontare questo argomento. Ci limitiamo a notare che, talvolta (ad esempio, nel caso dei reati di rapina, lesioni e simili), il legislatore-letterato s’ispira al “realismo”: cerca cioè di produrre una rappresentazione documentaria, quasi fotografica, del comportamento illecito e del suo risultato. Sono descrizioni che tendono a “copiare” specularmente le forme aggressive di più comune ricorrenza.

Altre volte, come per il reato di truffa, un approccio realistico è impossibile: il fatto vietato non esiste come tale in natura; la rappresentazione deve dunque essere più concettuale, tecnica e, talora, simbolica. Vari codici adottano simili soluzioni: ad esempio, il Codice penale spagnolo: *“commettono truffa coloro che, con animo di lucro, utilizzino un inganno idoneo a produrre un errore in un altro, inducendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale a proprio o altrui danno”* (art. 248 c.p. spagnolo).

In altre occasioni, occorre riferirsi non tanto alla condotta in sé, quanto alla causazione di un danno, concentrando così la descrizione del tipo sul verificarsi di un evento lesivo. Altre volte ancora, il *focus* è sugli elementi soggettivi dell’illecito che, per definizione, sono di difficile rappresentazione iconografica.

5. Le funzioni del tipo penale.

Descrivendo, pur in modo così peculiare, il fatto vietato; “mettendo sotto gli occhi” del lettore l’immagine di un *dramma* tragico —il reato—, il tipo penale assolve a tre funzioni fondamentali:

a) Indica ai cittadini le regole di condotta: attraverso la descrizione, spesso fortemente iconografica, del fatto vietato (ad esempio, la descrizione del furto), il cittadino ricava la regola di comportamento: non ci si deve impossessare di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene legittimamente.

b) Indica ai giudici in quali condizioni possono esercitare il potere punitivo: per condannare qualcuno, è necessario provare che si siano realizzati tutti gli elementi descritti dal tipo di reato.

c) Identifica classi di fatti omogenei a cui applicare un determinato tipo e un determinato quantitativo di pena. Permette cioè di distinguere, anche per commisurare sanzioni proporzionate alla gravità dell’illecito, il furto dalla rapina, le lesioni dall’omicidio, la corruzione dalla coercizione, e così via.

È importante notare che, adottando tecniche legislative diverse da quelle del “tipo”, sarebbe molto complicato assolvere simultaneamente alle tre funzioni evidenziate. Si potrebbe forse rendere più diretto e chiaro il messaggio rivolto ai cittadini, oppure più tecnico e preciso quello rivolto ai giudici, ma solo il tipo riesce a soddisfare con un medesimo enunciato normativo tutte le funzioni sopra indicate.

6. La crisi del tipo penale.

Antica e consolidata, la specialità iconografica che tradizionalmente caratterizza le tipizzazioni penali attraversa oggi una profonda crisi. Il legislatore non sembra più in grado di formulare tipi penali che riflettano la fenomenologia, l'aspetto costante o la "fisionomia paradigmatica" dei singoli fatti ingiusti.

Ricorrendo a una nozione elaborata nell'ambito della filosofia estetica, possiamo affermare che, nell'ideare e formulare la fattispecie penale, il legislatore-scrittore ha perso, da qualche tempo, la sua "poetica". Con "poetica" ci riferiamo, come noto, all'insieme strutturato di intenzioni espressive e di contenuto che caratterizza la produzione di un autore o di una corrente stilistica. Il legislatore ha perso la sua "poetica" e la sua capacità ideativa ed espressiva si è notevolmente ridotta. Sempre più spesso è difficile scorgere, nelle nuove fattispecie, rappresentazioni coerenti e comprensibili dell'ingiusto che si vuole sanzionare.

Pensiamo alle difficoltà nella costruzione del tipo di reato di *stalking*, di riciclaggio di denaro, di reati economico-finanziari o di certi macro-reati tipici della criminalità organizzata. Le ragioni di questa crisi del tipo penale sono molteplici; ne citiamo brevemente due.

A) Difficoltà di rappresentare nuove immagini dell'ingiusto.

La difficoltà di ideare e rappresentare nuove immagini paradigmatiche dell'ingiusto riguarda un problema più generale: il modo in cui oggi interpretiamo e interagiamo col mondo che ci circonda, anche nella vita quotidiana. In estrema sintesi, potremmo dire che, nelle società contemporanee, è sempre più arduo "ordinare il mondo secondo l'aspetto delle cose".

Sembra che la forma esteriore, l'aspetto visibile della realtà (oggetti e comportamenti) non "parli" più; come se le forme del mondo avessero perso la capacità di comunicare significati espliciti e univoci.

Nelle società più antiche, la situazione era diversa: gli oggetti (beni di uso quotidiano, alimenti, indumenti, arredi, strumenti di lavoro, ornamenti, ecc.) e, soprattutto, le azioni, i comportamenti (patterns aggressivi, pratiche igieniche, sessuali, di socialità, atti rituali, ecc.) sembravano possedere — anche grazie a un'accurata formalizzazione dell'interazione sociale — la capacità di rivelare il proprio significato in modo immediato e univoco, come fanno i disegni o gli ideogrammi. Questa "capacità di parlare" tipica della forma esteriore, dell'aspetto visibile delle cose e delle condotte, si è affievolita o, in ogni caso, si è profondamente trasformata.

Di fronte alla progressiva mancanza di espressività o all'ambiguità comunicativa delle forme esteriori, ci troviamo quasi di continuo a dover interpretare, decifrare e decodificare ciò che abbiamo davanti. Spesso dobbiamo ricercare disperatamente il significato delle cose e delle azioni, anche oltre — o contro — le loro apparenze.

Gli antichi reati contro il patrimonio si caratterizzavano per il ripetersi di talune modalità aggressive: ad esempio, la predazione violenta o furtiva di beni determinati

(l'oggetto di valore, l'animale, ecc.), collocati in uno spazio di dominio altrui che veniva violato nel momento stesso della sottrazione e dell'impossessamento. Non era troppo difficile, per i legislatori dell'epoca, individuare e fissare queste modalità aggressive nella descrizione di reati come rapina o furto.

Oggi, invece, le aggressioni al patrimonio si presentano sotto forme mutevoli, immateriali e, in ogni caso, imprevedibili: si pensi alla frode informatica, al riciclaggio di denaro o all'*insider trading*. Qual è, nel caso di questi reati, la forma significativa che si ripete in modo costante nel mondo sensibile? Non esiste. A differenza del furto, della rapina o delle lesioni, si tratta di reati "proteiformi".

B) Smaterializzazione e decontestualizzazione della realtà.

Alla variabilità "proteica" e polisemica dell'aspetto esteriore delle cose si aggiunge il rapido processo di smaterializzazione e decontestualizzazione della realtà con cui interagiamo. Se in passato le aggressioni patrimoniali richiedevano necessariamente condotte fisicamente invasive nella sfera di dominio altrui, oggi "basta un clic" sulla tastiera di un computer o di uno smartphone.

7. Quali sono le possibili soluzioni per il rinnovamento e la rinascita del tipo penale?

A questo punto, sorge la domanda: è ancora possibile descrivere un tipo penale attraverso una narrativa che, mediante ipotiposi, sia capace di rappresentare l'ingiusto in modo "iconografico"? È ancora praticabile una scrittura che descriva, ordinando il mondo secondo l'aspetto delle cose?

L'arte figurativa dimostra che il ricorso alle forme della realtà sensibile può spingersi fino ai limiti estremi. L'arte del Novecento ce lo ha mostrato chiaramente; basti pensare al cubismo. Ricordiamo, ad esempio, il ricorso alle forme della natura che Pablo Picasso recupera e stravolge con la sua opera *Guernica*.

Non è facile, tuttavia, che un'operazione "poetica" di questo tipo sia praticabile e abbia successo nel diritto penale. Non è semplice, nella costruzione del tipo, recuperare in modo fruttuoso frammenti deformati della realtà sensibile come fece Picasso in *Guernica*. A parte le maggiori difficoltà dovute all'uso della scrittura, nel diritto penale bisogna rappresentare un "fatto tipico" che abbia una sua coerenza figurativa, che esprima, in modo diretto e comprensibile, il volto dell'ingiusto.

Quale futuro attende allora la scrittura delle fattispecie incriminatrici? Quale possibile sceneggiatura dell'ingiusto è oggi praticabile?

Sintetizzando i termini di un discorso complesso, cui rimandiamo necessariamente, possiamo immaginare, per la futura scrittura delle fattispecie incriminatrici, tre possibili direzioni evolutive.

7.1. Prima via: la discontinuità con la tradizione iconografica.

Un primo percorso si pone in netta discontinuità con la secolare storia del tipo penale. Presuppone il realistico riconoscimento circa l'epilogo della parabola iconografico-visuale. Chi sceglie questa via ha una certezza: il mondo non può più essere ordinato in base all'apparenza delle cose. L'aspetto del reale non è più significativo: è difficile trovare un'isomorfia, un'analogia di forma tra i comportamenti aggressivi che costituiscono un certo tipo d'ingiusto; è arduo ricondurli a un'unità, raggruppandoli secondo la loro morfologia.

Le condotte offensive che oggi si ritengono meritevoli di sanzione penale — si pensi alla criminalità organizzata, ai reati economici, fiscali, ecc. — non condividono più né unità di luogo, né di tempo né di azione.

In breve: non esiste più un "icona del fatto" che si possa proiettare con la luce della tipificazione. Di qui sorge l'esigenza di una soluzione "iconoclasta": non serve più alcun copione, alcuna rappresentazione.

Per definire i presupposti della responsabilità, conviene quindi rinunciare a riferimenti alla realtà sensibile, concentrandosi su di una dimensione puramente normativa delle fattispecie criminose, espressa con un linguaggio "tecnico", freddo e astratto.

Così, abbandonato qualunque riferimento alla forma visibile di un fatto e ridotta la tipizzazione a un elenco di condizioni di responsabilità, il linguaggio del diritto penale potrebbe essere veicolato anche con la precisione digitale di un codice a barre o di un "QR Code". La natura tecnica di varie nozioni ricorrenti nel mondo economico (si pensi alle definizioni di "imprenditore", "fattura" o "insolvenza") ne consente la formalizzazione.

Le nuove fattispecie, che cesserebbero di essere "fatti-icona" per diventare semplici elenchi di "condizioni di responsabilità", potrebbero dunque essere concepite come un codice a barre lineare o un codice QR.

7.2. Seconda via: la ricerca di nuove forme di visualizzazione.

Un'altra opzione per rinnovare la tipizzazione penale consisterebbe nel trovare nuove formule per "rendere visibili" le manifestazioni dell'ingiusto, magari avvalendosi delle tecnologie informatiche.

In questa prospettiva, sarebbe centrale il ricorso alle nuove tecnologie. Possiamo pensare che l'intelligenza artificiale e la "realtà aumentata", consentano di sviluppare nuovi strumenti semiotici per descrivere in modo più moderno ed efficace la fattispecie o comunque gli elementi costitutivi di un reato?

Il tema è assai complesso; qui ci limitiamo a sottolineare come il tipo penale costituisca uno strumento estremamente raffinato e consolidato, che — come sappiamo — permette di realizzare molteplici funzioni in modo efficace, a cominciare dalla comunicazione delle regole di condotta ai membri della società. Un'esperienza secolare dimostra che il cittadino comune sa ricavare, dalla narrazione iconografica delle

fattispecie penali, le indicazioni comportamentali che ne discendono. Nessuno ci garantisce che la rappresentazione multimediale aumentata possa svolgere con altrettanta efficacia la stessa funzione. Il dubbio nasce perché, nell'immagine multimediale, prevale la funzione fotografico-rappresentativa, ossia la descrizione di un accadere, mentre pare non agevole compimento il passaggio dall'immagine alla funzione normativa, prescrittiva, cioè all'indicazione delle regole di condotta.

A ciò si aggiunge che, per quanto avanzata, l'intelligenza artificiale non è capace di "comprendere il mondo" nel suo divenire storico, di vivere la realtà come un'esperienza unica e irripetibile. L'intelligenza artificiale codifica e governa la propria interazione col mondo attraverso algoritmi. Posta di fronte all'accadere storico, rileva e misura la significatività di un fatto solo nei termini indicati da un modello quantitativo, da un algoritmo. Il riconoscimento del fatto rilevante è regolato da indici formalizzati, definiti in precedenza.

L'applicazione umana del diritto è invece frutto di un esercizio ermeneutico, e dunque creativo. Diverso è il procedere dell'intelligenza artificiale: la "tipizzazione" algoritmica, ossia la fattispecie formalizzata dal software, non è gestita da un soggetto consapevole di ciò che significa "essere" in un tempo presente; mancherà sempre la capacità di collegare il fatto storico al paradigma astratto mediante un'autentica interazione ermeneutica, che abbia come base l'esperienza vissuta e la coscienza umana dell'unicità e dell'irripetibilità di ogni esperienza concreta.

Come abbiamo visto, le nuove tecnologie probabilmente non paiono essere (almeno per ora) in grado di offrire risposte decisive al problema della crisi della tipicità.

7.3. Terza via: la ricostruzione metaforica del tipo.

Forse esiste un terzo ordine di possibilità. In un contesto di grande incertezza riguardo agli scenari futuri, il rinnovamento del tipo dovrebbe probabilmente partire da una consapevolezza più matura del rapporto tra il tipo stesso, così come è rappresentato dalla descrizione normativa, e l'ingiusto sottostante.

Procedendo in tale direzione, è prioritario affermare con maggior chiarezza e convinzione che il diritto penale è anche una forma di letteratura. Non ha finalità di intrattenimento, ma resta pur sempre una espressione letteraria fatta di testi che possono essere concepiti ed elaborati mediante una vera e propria creazione artistica.

Vero ciò, occorre dunque impegnarsi per sviluppare una "nuova poetica", capace di guidare la costruzione del tipo, individuandone il volto, la forma.

Sappiamo che questa forma non potrà essere la semplice fotografia di una o più modalità aggressive. Nella realtà contemporanea, l'ingiusto non mostra più un volto costante, un'unica forma rintracciabile specularmente nella morfologia della realtà sensibile. L'ingiusto si manifesta in modo molteplice e discontinuo, sfuggendo a una rappresentazione chiara e definita. Di conseguenza, la rappresentazione legislativa dell'ingiusto dovrà essere necessariamente, come accade in ogni creazione artistica, "romanizzata", "fictional".

Ideare e produrre rappresentazioni letterarie così peculiari richiede una complessa riflessione sui modi e sugli stili in cui si può ideare, modellare e mettere in scena l'azione drammatica che costituisce il fulcro di ogni reato.

Al centro di questa complessa e necessaria riflessione troviamo un tema di grandissimo interesse, quello concernente la potenza espressiva della metafora. A ben vedere, il rapporto tra tipo e ingiusto può essere concepito e descritto come un rapporto metaforico. Un rapporto metaforico tra specie e genere: il tipo è la specie, mentre l'ingiusto è il genere. Il tipo, in quanto specie, può rendere visibile il genere, ossia l'ingiusto. Il tipo funge da ponte cognitivo verso l'ingiusto, lo rende visibile, lo "mette sotto gli occhi" dei cittadini e dei giudici.

Dovremo comprendere meglio come si possa sviluppare questa relazione "evocativa", metaforica, fra il "visibile" (il tipo) e l'"invisibile" (l'ingiusto). Questa capacità evocativa della metafora la conosciamo bene: Romeo parla di Giulietta e la definisce il "sole" della sua vita. Noi parliamo della vecchiaia come del "tramonto" o dell'"inverno" dell'esistenza. Non sappiamo definire esattamente che cosa sia l'amore o la vecchiaia, ma li descriviamo metaforicamente.

Abbiamo bisogno della potenza illuminante della buona letteratura, di metafore efficaci capaci di "mettere sotto gli occhi" di cittadini e giudici l'immagine visibile dell'ingiusto. La migliore sapienza stilistica consiste proprio nel cogliere e rappresentare ciò che è veramente "tipico", paradigmatico, metaforicamente espressivo di un valore o disvalore che non riusciamo a raffigurare direttamente.

E questo, in fin dei conti, vale tanto per il diritto penale quanto per l'arte: per cogliere il volto e descrivere un tipo di reato — che si tratti di rapina, violenza sessuale o di nuovi illeciti come lo *stalking* o l'*insider trading* — servono intuizione, creatività e capacità narrativa. Sono le stesse qualità necessarie per delineare, con nitida chiarezza, l'universalità tipica del viaggio di Dante all'Inferno, del vagare di Don Chisciotte o delle gesta epiche di Martín Fierro.

La creazione artistica non è altro che l'abilità di esprimere, mediante una sintesi metaforica folgorante, il nucleo essenziale delle cose: l'invisibile che non ha una forma propria, quello spettro che tanto ci affascina e che sempre ci sfugge, e che solo la forza dell'immaginazione può catturare.